



CITTÀ DI
CASALE MONFERRATO

SETTORE PIANIFICAZIONE URBANA E TERRITORIALE

LEGGE REGIONE PIEMONTE 5/12/1977, n. 56 art. 17

PIANO REGOLATORE GENERALE

APPROVATO CON D.G.R. DEL 06/06/1989, N. 93-29164

VARIANTE N. 21

PROGETTO PRELIMINARE

NORME DI ATTUAZIONE

CASALE MONFERRATO LI 19/02/2013

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

I PROGETTISTI

IL SINDACO

ADOTTATO CON DELIBERA C.C. N. 13 DEL 06/03/2013

APPROVATO CON DELIBERA C.C. N. DEL

IL SEGRETARIO GENERALE

ARTICOLO UNICO

Le norme di attuazione del P.R.G.C., approvato con deliberazione della Giunta Regionale del 6 giugno 1989 n.93-29164 e successiva varianti n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20, variante strutturale n. 1 nonché modificazioni n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 ex art.17 comma 8° della L.R. 56/77, sono modificate come segue:

L'art. 13 Premessa è sostituito dal seguente:

Premessa – Rischio industriale

1. Considerato che sul territorio comunale sono insediate aziende classificate a rischio di incidente rilevante: una attività “Seveso” e quattro attività “Sottosoglia Seveso”, ai sensi del D.Lgs. 334/99 e s.m.i., della D.G.R. 17-377 del 26/07/2010, è stato predisposto per il Comune di Casale Monferrato il documento relativo alla valutazione del rischio industriale nell'ambito della pianificazione territoriale (Elaborato tecnico R.I.R.). Al fine di garantire una gestione sostenibile delle attività produttive sul territorio verranno attivate azioni e vincoli finalizzati alla conservazione o alla diminuzione del preesistente livello di rischio, del carico antropico, veicolare ed ambientale, così come riportato all'articolo 20.5 delle presenti NTA e all'interno dell'Elaborato tecnico R.I.R., relativo alla valutazione del rischio dell'incidente rilevante di natura industriale all'interno della pianificazione territoriale, e delle tavole, quali elementi costituenti parte integrante del presente P.R.G.C..

All'art. 20.4 dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente punto 20.5:

20.5 – Azioni di pianificazione per la riduzione del Rischio industriale

1. Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 13 agosto 1999 n. 334 e s.m.i., del D.M. 9 maggio 2001, della D.G.R. n. 17-377 del 26 luglio 2010 e dell'Elaborato tecnico R.I.R. definito nelle sedute di Conferenza di Servizi del 17/05/2012 e 14/06/2012, il Piano individua le zone ove, per le condizioni di rischio industriale, si rende necessario sottoporre l'attività edilizia a specifiche norme al fine di assicurare un livello di sicurezza adeguato rispetto agli scenari incidentali identificati.
2. A tal fine l'Elaborato tecnico R.I.R. identifica e classifica le aziende che ai sensi di legge vengono definite a rischio. Sulla base dell'analisi delle lavorazioni in esse attuate e dei materiali trattati sono definite le aree di “osservazione” e di “esclusione” necessarie al fine di controllare e minimizzare gli effetti diretti e indiretti del rischio industriale in relazione alla situazione vigente o in caso di nuovi insediamenti/modifiche agli esistenti.
3. Gli interventi in ciascuna delle suddette aree dovranno rispettare oltre a tutte le condizioni già indicate negli articoli 13 e 16 delle presenti norme anche le seguenti indicazioni e prescrizioni e precisamente nelle:

Aree di “osservazione”: occorre prevedere azioni volte a fornire indicazioni gestionali e progettuali atte a proteggere la popolazione in caso di scenario incidentale, e a minimizzarne gli effetti connessi alla viabilità mediante:

- i piani di emergenza all'interno delle attività definite a rischio, validati dagli organi competenti e trasmessi per conoscenza all'Amministrazione Comunale nei tempi e modi previsti dalla legge;
- un piano di viabilità predisposto dal Comune quale allegato del piano di protezione civile, al fine di individuare arterie dedicate al traffico di mezzi pesanti necessari per le attività a rischio, possibilmente esterne ai nuclei più urbanizzati.

Aree di “esclusione”: è indispensabile garantire il non incremento del preesistente livello di rischio, ovvero il non aumento del carico antropico, veicolare, ambientale. Oltre a quanto previsto per le “aree di osservazione”:

- nelle aree di sottocategoria Ar, Br, Cr, sono vietati interventi di ampliamento, demolizione e ricostruzione con un limite di densità fondiaria superiore a 1,5 mc/mq (tabella 1 del D.M. 09/05/2001 – categoria C sub.1);

- nelle aree di Asr, Bsr; Csr e di categoria F sono vietate attività di pubblico spettacolo, ricreative, sportive che consentano l'affollamento di più di 100 persone, se si tratta di luogo all'aperto e fino a 1000 se al chiuso (tabella 1 del D.M. 09/05/2001 – categoria C sub.3);
- nelle aree di sottocategoria Ap, Bp sono vietati gli interventi di trasformazione d'uso in terziario che determinino luoghi soggetti a rilevante affollamento al chiuso di oltre 500 persone presenti (tabella 1 del D.M. 09/05/2001 – categoria C sub.2);

All'interno di tali aree di "esclusione" valgono altresì le seguenti prescrizioni progettuali:

- le aree con elevata frequentazione di pubblico all'aperto (parcheggi, aree di pubblico spettacolo, ricreative, ecc.) devono essere localizzate in posizione protetta rispetto all'attività produttiva a rischio, in modo tale che queste siano opportunamente separate da una barriera fisica di tipo strutturale (muro, edificio, ecc.);
- in presenza di attività produttive con eventi di rischio tossici (evidenziati nell'Elaborato tecnico RIR e aggiornamenti successivi) devono essere predisposti sistemi di ventilazione automatica e di rilevazione di gas (dotati di allarmi) per i locali interrati e devono essere minimizzate le aperture (porte e finestre) poste sui lati degli edifici prospettanti l'attività.

Nel caso di edifici direttamente confinanti con le attività Seveso e le attività Sottosoglia Seveso elencate all'interno delle tavole n. 2 e 3 dell'Elaborato tecnico RIR, a seconda della tipologia di rischio identificata, si dovrà inoltre:

- prevedere un muro di separazione sul lato del confinante con l'attività di altezza non inferiore a 2,50 mt.;
- minimizzare le aperture degli edifici (porte e finestre) sul lato affacciato all'attività.

All'interno delle "aree di esclusione" qualora venga previsto un intervento conforme al vigente PRGC e volto all'insediamento di una nuova attività produttiva, artigianale e commerciale o al completamento-ampliamento di una esistente, il proponente dovrà garantire, attuare e certificare:

- una doppia viabilità di accesso per una adeguata gestione delle emergenze in ogni punto dell'area produttiva;
- un'adeguata viabilità interna;
- un'adeguata dotazione di servizi comuni per la gestione delle emergenze (ed esempio la rete antincendio, i sistemi di allertamento, ecc.).

In generale dovrà essere attuata, in sede di presentazione dello strumento urbanistico esecutivo e/o del titolo abilitativo, una attenta valutazione e progettazione degli elementi edilizi e di trasformazione territoriale così da minimizzare e proteggere l'intervento dalle azioni derivanti dalla presenza di aziende a rischio di incidente rilevante.

4. Fatte salve le prescrizioni sopraindicate ed ai fini di conciliare il rischio connesso alle attività produttive, l'insediamento o la modifica di dette attività potrà avvenire previa verifica della compatibilità territoriale e ambientale degli stessi rispetto agli usi esistenti e agli elementi territoriali e ambientali vulnerabili definiti nell'Elaborato Tecnico RIR, così come previsto dalla vigente normativa del PRGC. Le Tavole 1a, 1b, 2, 3, 4a, 4b, 5 e 6 approvate con la variante urbanistica per il RIR, costituiscono un riferimento di base volto ad orientare lo svolgimento delle verifiche sotto specificate.

I seguenti criteri procedurali si applicano a:

- stabilimenti di nuovo insediamento rientranti negli articoli 6/7 e 6/7/8 del D.Lgs 334/1999;
- modifiche a stabilimenti esistenti rientranti negli articoli 6/7 e 6/7/8 del D.Lgs 334/1999, fatti oggetto di modifiche ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs 334/1999. Per modifiche si

intendono variazioni di classificazione delle sostanze, cambiamenti di quantità e tipologia delle sostanze utilizzate, variazioni impiantistiche ecc.;

- stabilimenti di nuovo insediamento che detengano o impieghino sostanze e/o preparati pericolosi definiti dall'Allegato I, Parti 1 e 2, del D.Lgs. 334/1999 in quantità pari o superiori al 20% delle soglie relative all'applicazione dell'articolo 6 del D.Lgs. 334/1999 (definiti attività Sottosoglia Seveso dalle Linee guida allegate alla DGR 17-377);
- modifiche a stabilimenti esistenti che detengano o impieghino sostanze e/o preparati pericolosi definiti dall'Allegato I, Parti 1 e 2, del D. Lgs 334/1999 in quantità pari o superiori al 20% delle soglie relative all'applicazione dell'articolo 6 del D.Lgs. 334/1999 (definiti attività Sottosoglia Seveso dalle Linee guida allegate alla DGR 17-377).